

## **VADEMECUM PER L'AGGIORNAMENTO E LO SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO (ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7 Agosto 2012 n°137 e s.m.i.)**

### **OBBLIGO NORMATIVO**

In ottemperanza all'art. 7 del DPR n. 137/2012 e dell'art. 9 del Regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo, dal **1° gennaio 2014** è obbligatoria anche per i Professionisti iscritti agli Ordini Provinciali degli Architetti P.P.C. la partecipazione ad iniziative di carattere formativo e per l'aggiornamento continuo con relativa acquisizione di Crediti Formativi Professionali (CFP).

### **CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP) (Regolamento attuativo)**

Per il primo triennio di attuazione della normativa (2014-2016), ogni Professionista è tenuto ad acquisire 60 CFP distribuiti in 20 CFP per ogni anno (Regolamento – art. 9).

Dal triennio 2017-2019, i CFP da acquisire saranno 90, distribuiti in 30 CFP per ogni anno (Regolamento – art. 6).

Di questi 60 CFP (per il primo triennio), almeno 12 (4 CFP/anno) dovranno essere acquisiti su argomenti riguardanti la deontologia e l'ordinamento professionale.

### **ACQUISIZIONE DEI CFP (Linee Guida – artt. 2 e 5)**

Per acquisire i CFP il Professionista è tenuto a frequentare iniziative di carattere formativo e/o di aggiornamento accreditate al rilascio dei suddetti CFP. Queste iniziative possono essere:

- Corsi di abilitazione, aggiornamento e sviluppo professionale (sia in aula, che in collegamento diretto audio/video a distanza, che su piattaforma e-learning avente caratteristiche riconosciute dal CNAPPC) (Linee Guida – artt. 2a-b, 5.1 e 5.3bis);
- Eventi formativi di vario genere (seminari, convegni, giornate studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili) (Linee Guida – artt. 2c-f e 5.2);
- Master universitari di I e II livello e corsi di aggiornamento e perfezionamento convenzionati con istituti universitari (Linee Guida – artt. 2d e 5.3);
- Dottorati di ricerca (Linee Guida – artt. 2e e 5.3);
- Altre attività (partecipazione a commissioni / gruppi di lavoro dell'Ordine /CNAPPC, visite a mostre di architettura, viaggi studio, redazione di pubblicazioni di importanza nazionale ed internazionale, ecc.) (Linee Guida – artt. 5.4 e 5.5)

**Il numero di CFP rilasciabili da ciascuna di queste iniziative dipende da una serie di parametri (durata, numero di relatori, rilascio del materiale didattico, ...) che l'ente proponente è tenuto a rispettare per la richiesta di validazione dell'iniziativa (Linee Guida – punto 5).**

### **ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE E RILASCIO DEI CFP (Linee Guida – punto 6)**

L'offerta formativa per il Professionista sarà fornita sia direttamente dagli Ordini professionali, che annualmente sottoporranno il loro Piano dell'Offerta Formativa (POF) al CNAPPC (Linee Guida – art. 6.2), sia da enti esterni, che, attraverso gli Ordini professionali o il CNAPPC (a seconda della rilevanza territoriale dell'iniziativa), dovranno preventivamente ottenere il parere vincolante del Ministero competente (Linee Guida – art. 6.3) .

Il professionista potrà scegliere le iniziative formative più consone ai propri interessi e al proprio profilo professionale, senza particolari vincoli territoriali, almeno su scala nazionale. E' previsto il riconoscimento di CFP acquisiti mediante partecipazione ad eventi formativi all'estero, dietro espressa richiesta del professionista interessato (Linee Guida – art. 6.5).

### **RICONOSCIMENTO DEI CFP ACQUISITI (Linee Guida – art. 5.9)**

Per il riconoscimento dei crediti acquisiti, il professionista entro il mese di febbraio dell'anno successivo è tenuto a comunicare al proprio Ordine mediante apposito modulo (che sarà messo a disposizione dal

CNAPPC) il percorso formativo seguito nell'anno precedente. Al termine del triennio il professionista autocertifica l'attività di formazione effettivamente svolta (Linee guida – art. 5.9).

Gli Ordini territoriali svolgeranno attività di controllo e verifica, attraverso apposita Commissione entro 5 anni dallo svolgimento dei percorsi formativi.

#### **ESONERI E SANZIONI (Linee Guida – artt. 7 e 8)**

Sono previsti esoneri (eventualmente anche parziali) dall'obbligo di formazione e aggiornamento professionale continuo per situazioni particolari, su richiesta dell'Isritto, quali:

- maternità (per un anno);
- malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia (con interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi);
- altre cause di forza maggiore (con impedimento documentato).

Sono inoltre esentati coloro che non esercitano la professione nemmeno saltuariamente per 3 anni e in alcuna formula, non abbiano partita iva, non siano iscritti alla Cassa Previdenziale e Assistenza e gli iscritti all'Ordine da almeno 20 anni, al compimento del 70° anno di età.

**L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare, sanzionabile come da Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità di ravvedimento operoso da parte dell'iscritto, entro 6 mesi dalla scadenza del triennio formativo.**